

COMUNE DI BELLUSCO



COMUNE DI BELLUSCO

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LE MODALITA'
DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A FAVORE DI PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
08/04/2024

ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Gli interventi di assistenza socio – economica sostenuti dal Comune si configurano quali misure di sostegno temporaneo finalizzati a favorire il recupero e l'evoluzione positiva delle capacità e dell'autonomia personali, nonché come misura di prevenzione del rischio di emarginazione sociale.

Il presente "Regolamento degli interventi di assistenza economica" disciplina i criteri di accesso, le modalità di erogazione, i criteri di valutazione relativi agli interventi di sostegno economico (contributi economici) che il Comune di Bellusco, nell'esercizio delle funzioni concernenti gli interventi sociali di cui ha titolarità ai sensi delle leggi vigenti, predispone al fine di:

- supportare le persone a superare la propria situazione di difficoltà, nel rispetto della dignità e dell'autonomia personale, mediante un intervento individualizzato;
- promuovere l'inclusione sociale della persona e della famiglia, in particolar modo di quanti si trovino in situazione di maggior disagio, fragilità e bisogno, derivanti da inadeguatezza di risorse economiche, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia;
- contrastare il rischio della caduta in situazioni di povertà e promuovere il miglioramento della qualità della vita delle persone e nuclei più fragili;
- garantire pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- sostenere e valorizzare l'apporto e la presenza di reti familiari e della solidarietà sociale.

Per "concessione di contributi economici" si intende la corresponsione di somme di denaro a fondo perduto finalizzate a ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito e da difficoltà sociali.

ARTICOLO 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e valori della Costituzione italiana, trovano fondamento nella legge 8/11/2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e nella legge regionale n.3 del 12/03/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario". In applicazione della citata legge regionale n. 3/2008, le prestazioni economiche rientrano tra le competenze attribuite ai Comuni (art. 13, comma 1 lett. C).

Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente *Regolamento* si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.

ARTICOLO 3 – DESTINATARI

I beneficiari degli interventi previsti nel presente *Regolamento* sono i soggetti destinatari delle prestazioni della rete dei servizi sociali integrati di cui all'art. 2 della Legge 328/2000 e dell'art. 6 della L.R. n. 3/2008 e nello specifico persone e famiglie che si trovino in uno stato di bisogno determinato da condizioni di povertà, in carenza od assenza di reti familiari o domestiche.

ARTICOLO 4 – REQUISITI DI ACCESSO

I requisiti di accesso sono i seguenti:

- essere residenti nel Comune di Bellusco da almeno dodici mesi, salvo il caso di situazioni di eccezionale gravità, valutate dal servizio sociale comunale;
- essere in condizione personale o familiare di bisogno, accertata e valutata dal servizio sociale comunale;
- essere in possesso di attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e successive modifiche e integrazioni, con un valore inferiore alla soglia indicata nell'Allegato 1;

- che nessun componente il nucleo familiare sia proprietario di immobili oltre alla casa di abitazione, che possano produrre reddito;
- non avere disponibilità di patrimonio mobiliare oltre la soglia indicata nell'Allegato 1, riferito agli ultimi 3 mesi.

ARTICOLO 5 – MINIMO VITALE

Per "minimo vitale" si intende il valore economico convenzionale da utilizzarsi nell'ambito dell'attività di servizio sociale professionale nelle fasi di valutazione del fabbisogno e di proposta di intervento assistenziale a favore di cittadini e nuclei in condizione di disagio.

L'importo del Minimo Vitale costituisce il valore cui fare riferimento ai fini della concessione dei contributi economici comunali.

Il Minimo vitale individuale è definito ed annualmente aggiornato mediante provvedimenti del Funzionario Responsabile con riferimento all'importo della pensione minima INPS vigente nell'anno di riferimento.

Il Minimo vitale del nucleo familiare di riferimento è ricavato dal Minimo Vitale individuale parametrato alla scala di equivalenza dei nuclei familiari prevista dalla normativa ISEE.

ARTICOLO 6 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO ECONOMICO

I contributi economici sono distinti in:

- contributo ordinario: è una misura di sostegno economico destinata al cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al sostentamento proprio e / o dei familiari ed è finalizzato al contrasto della povertà. Il contributo ordinario può essere erogato o in un'unica soluzione o in rate ; il valore massimo annualmente erogabile è definito nell'Allegato 1;
- contributo straordinario è una misura di sostegno economico erogata quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettano gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare (a titolo esemplificativo e non esaustivo la perdita dell'alloggio , il venir meno di un congiunto che produceva reddito o la perdita del posto di lavoro in assenza di ammortizzatori sociali) .
Tutte le spese per cui si richiede un contributo straordinario devono essere documentate.
Ad utenti in situazioni di emergenza abitativa possono essere erogati contributi finalizzati alla compartecipazione delle spese per la locazione di un nuovo immobile. Il richiedente dovrà produrre idonei preventivi di spesa e ha l'obbligo di comprovare, con ricevute / attestazioni di pagamento, ogni spesa sostenuta.
Il valore massimo del contributo straordinario è annualmente pari al valore indicato nell'Allegato 1;
- contributo con patto di restituzione : è una misura di sostegno economico che prevede la sottoscrizione di un patto di restituzione così come definito al successivo art. 7.

I contributi per ricovero di persone anziane o disabili in strutture assistenziali sono disciplinati da apposito Regolamento comunale .

ARTICOLO 7 – CONTRIBUTI EROGATI CON PATTO DI RESTITUZIONE

Il Comune può erogare importi con patto di restituzione a cittadini che si trovino in gravi difficoltà socio economiche per motivi contingenti (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo , l' attesa di erogazione della pensione o l' attesa cassa integrazione). Le condizioni di bisogno sono verificate dal servizio sociale.

Viene stipulato con il richiedente un patto di restituzione del contributo economico riconosciuto , con modalità che sono valutate per ogni singolo caso dal servizio sociale professionale.

Il patto di restituzione può prevedere un piano rateale massimo di 12 rate annuali, calcolate senza interessi, per contributi fino a € 2.000,00.

L'ufficio competente verifica la restituzione delle somme dovute dal cittadino nei tempi e nei modi stabiliti dal patto di restituzione sottoscritto.

Qualora il cittadino non ottemperi al patto di restituzione, il servizio sociale procede come segue:

- riconverte il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino;
- proroga la scadenza di restituzione del prestito per inadempienza di altri enti (INPS; Prefettura ecc.);
- esperisce azioni di rivalsa, anche in forma coattiva, non ravvisando, per le motivazioni adottate dal cittadino, di dover modificare il patto.

Qualora in fase istruttoria emergano concrete e specifiche situazioni che richiedano tempi di restituzione diversi dai criteri previsti dal presente articolo e per le quali occorra provvedere in deroga, il Servizio sociale formula apposita relazione e proposta da sottoporre alla Giunta comunale.

ARTICOLO 8 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO

Il cittadino può presentare istanza di concessione di contributo economico comunale in qualsiasi momento dell'anno, fissando un appuntamento con l'assistente sociale.

Per richiedere un contributo economico l'interessato, o suo avente titolo, presenta istanza scritta utilizzando l'apposita modulistica, alla quale deve essere allegata l'attestazione ISEE in corso di validità, nonché tutta la documentazione integrativa a corredo della domanda, come specificato sull'istanza stessa.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

L'assenza e/o l'incompletezza della documentazione comportano l'impossibilità di procedere con la successiva fase dell'istruttoria e di conseguenza il diniego alla concessione di un eventuale contributo economico.

Ai fini della valutazione socio economica del nucleo familiare richiedente, l'interessato effettua uno o più colloqui con l'assistente sociale e dà la disponibilità per un'eventuale visita domiciliare.

È compito dell'assistente sociale durante il colloquio:

- effettuare una valutazione sociale complessiva della situazione personale/ familiare, tenendo conto di eventuali disagi psico sociali, mirata ad una progettualità volta al superamento della condizione di bisogno;
- informare il cittadino sul tipo di prestazioni economiche erogate;
- indirizzare il richiedente verso altri servizi più idonei a rispondere ai bisogni espressi, qualora non sia in possesso dei requisiti minimi per l'erogazione del contributo;
- informare il richiedente il contributo circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e dell'art. 438 del codice civile.

Le istanze di contributo economico vengono esaminate da una Commissione composta dagli assistenti sociali del Comune e dal Responsabile di servizio, di norma con cadenza mensile. La commissione elabora una proposta di attribuzione dell'importo del contributo economico, in base ai criteri di cui all'art.9, nei limiti delle risorse finanziarie comunali disponibili. Previa relazione sociale motivata redatta dagli assistenti sociali, in cui sono definite le proposte di importi, tempi e finalità del contributo economico, il Responsabile di Servizio redige atto di determinazione per l'erogazione del contributo.

L'istruttoria deve completarsi nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di contributo economico. Al richiedente viene comunicato per iscritto l'accoglimento

dell'istanza. L'eventuale rigetto della richiesta di contributo deve essere preceduto da preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

Il contributo può essere erogato esclusivamente al diretto beneficiario su conto corrente bancario o postale.

ARTICOLO 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La commissione di valutazione delle domande, per definire l'attribuzione e l'entità del contributo, si basa sui seguenti criteri:

- entrate economiche (media delle entrate economiche di tutti i componenti del nucleo familiare e delle ultime tre mensilità);
- eventuali contributi economici percepiti da altri Enti nell'anno di riferimento della presentazione della domanda;
- Valore ISEE del nucleo familiare;
- Stato occupazionale (perdita del lavoro, riduzione ore lavorative; cassa integrazione, mobilità...)
- Carichi familiari (presenza di minori o persone con disabilità o non autosufficienti);
- Spese abitative (locazione, mutuo, utenze domestiche);
- Spese sanitarie documentate non detraibili a fini fiscali da calcolare al 50% in caso di invalidità superiore all'80%;
- Rete socio familiare: in caso di presenza di una rete di supporto si applicherà una decurtazione dal 15% al 30% del contributo erogabile.

Nel corso dell'istruttoria viene esplorata la possibilità di coinvolgere eventuali parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, al fine di far fronte alle esigenze di carattere economico e sociale del richiedente.

La base del calcolo per la definizione del contributo è rappresentata dalla differenza tra il valore delle entrate, integrate altre risorse eventualmente percepite al netto delle spese prima citate e il valore Minimo Vitale relativi al nucleo familiare richiedente. La Commissione può valutare:

- Una maggiorazione al valore del Minimo Vitale in presenza di nucleo con persone con disabilità o nucleo monogenitoriale;
- Una riduzione pari all'entità dell'assegno sociale in caso di inoccupazione cronica.

ARTICOLO 10 – LIMITI/ESCLUSIONI

E' motivo di esclusione dai contributi economici la mancata presentazione della documentazione richiesta dal Servizio Sociale ai fini della valutazione socio economica. Costituiscono inoltre motivo di sospensione o revoca del contributo le seguenti eventualità:

- L'accertamento di redditi o patrimoni non dichiarati da parte del richiedente;
- Una situazione economica non corrispondente a quella dichiarata;
- qualora il richiedente non accetti, senza giusta causa, interventi alternativi o integrativi dell'intervento economico proposti dal servizio sociale al fine della mobilitazione delle risorse personali dell'interessato e della rimozione delle cause di disagio

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

Il Comune, già a partire dalla fase istruttoria per l'erogazione dei contributi economici, opera tutte le necessarie verifiche sulla situazione sociale, reddituale e patrimoniale dei richiedenti, mediante l'accesso alle banche dati disponibili, o mediante acquisizione diretta di informazioni e/o documenti

presso altri uffici o altri soggetti pubblici. Può altresì espletare tutti i controlli ritenuti opportuni e disciplinati dalla vigente normativa.

Il richiedente deve essere informato delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per il rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione ed uso di atti falsi, al fine di conseguire i benefici economici previsti dal presente regolamento.

Tutte le variazioni alle situazioni di fatto che hanno determinato la concessione del beneficio economico devono essere comunicate dagli interessati entro il termine massimo di 30 giorni.

Le dichiarazioni sostitutive ed ogni altra dichiarazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento saranno soggette a verifiche specifiche, come previsto dal D.P.R. 445/00).

ARTICOLO 12 – REVISIONE DEI PARAMETRI ECONOMICI

I valori di soglia per l'accesso e la quantificazione del contributo previste dall'Allegato 1 al presente regolamento è di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 13 – RISERVATEZZA SUI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Per garantire la riservatezza dell'atto ai sensi del Regolamento UE 2016/679 artt. 13 -14 del GDPR (General Data Protection Regulation) e successive modifiche, i provvedimenti di erogazione dei contributi devono indicare il soggetto destinatario solo con le iniziali, esplicitando il nominativo solo con atto interno da trasmettere all'Ufficio Finanziario, al fine di garantire la riservatezza dell'atto.

Per quanto concerne l'accesso ai documenti amministrativi e il trattamento dei dati, anche sensibili, necessari per gli interventi qui disciplinati, si fa integrale rinvio alla normativa vigente in materia di privacy.

ARTICOLO 14 – DEROGHE

Eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano essere valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, potranno essere esaminati da parte della Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale, e comunque solo dopo che sia stata presentata la documentazione richiesta per l'istruttoria.

ARTICOLO 15 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile di Settore competente.

ARTICOLO 17 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale di settore e successive modificazioni e integrazioni.

La modulistica necessaria per l'applicazione del presente Regolamento è predisposta dall'Ufficio competente.